

COMM. TRIB. REGIONALE MILANO - 43/34/2012

OGGETTO DELLA DOMANDA

Ricorso della Koretek Engineering s.r.l. in liquidazione contro il silenzio-rifiuto su istanza di rimborso IVA anno 2003 di E 23.155.

SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO

La Commissione Tributaria Provinciale di Milano, con sentenza 15.12.2010, accoglieva il ricorso (con compensazione delle spese). In specie rigettava il principale motivo di resistenza dell'Amministrazione, che mai aveva disconosciuto il debito; l'aver cioè ommesso di compilare il prescritto modulo VR da allegare alla dichiarazione IVA per evidenziare il credito emergente dall'autoliquidazione.

Appella l'Agenzia delle Entrate eccependo il difetto di motivazione della sentenza, non avendo i giudici di prime cure interloquuto sull'eccezione dell'Ufficio di prescrizione del diritto. Nel merito, ribadisce che la compilazione di quel modulo non è una mera formalità, ma un passo decisivo, richiesto dalla legge per consentire all'Amministrazione di controllare la dichiarazione fiscale ed evitare che, col meccanismo del credito di imposta, si liquidino somme non dovute. Ebbene, la mancanza di tale modulo comporterebbe che il diritto eventuale al rimborso soggiacerebbe al termine breve di decadenza di cui all'art. 21/2° D.L.vo 546/92 di due anni; ampiamente trascorso nel caso di specie, poiché il preteso credito dell'anno 2003, fu oggetto di istanza di rimborso il 21/07/2009.

La tesi degli appellanti è contrastata dalla contribuente che, costituendosi, ricorda come, secondo l'orientamento giurisprudenziale consolidato, il diritto si prescrive in dieci anni e la compilazione del modulo ha solo finalità di sveltimento della pratica, senza incidere in alcun modo sulla sussistenza e perenzione del diritto.

La causa viene discussa in pubblica udienza e decisa in base ai seguenti

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è chiaramente infondato. La tesi che la finalità del modulo VR sia quella di consentire all'Amministrazione di controllare la veridicità della dichiarazione in cui emerge il credito di imposta, è strumentale a prendere tempo. Il credito emerge chiaramente, anche nella sua dimensione quantitativa, dal rigo apposito della dichiarazione, là ove è detto "imposta di cui si chiede il rimborso" Che questo poi debba essere controllato per evitare frodi o astuti "errori" è un'ovvietà, ma non è certo il modulo in discorso che proteggerà l'Amministrazione, bensì un controllo contabile o un controllo incrociato con le controparti delle operazioni soggette all'imposta; cosa che l'Agenzia delle Entrate appellante sa molto meglio della Commissione stessa. La funzione di tale modulo da allegarsi alla dichiarazione fiscale, è invece un'altra; quella di sveltire le procedure di liquidazione. Esso è in definitiva uno strumento predisposto dalla legge a favore del contribuente, per consentirgli di venire rimborsato in tempi celeri. Se lo impiega, si vedrà liquidato in tempi certi, se non lo impiega (non importa se coscientemente o per dimenticanza) dovrà soggiacere a tempi più lunghi. Il tutto senza che si incida in alcun modo sul piano dei diritti che, per quanto riguarda quello al rimborso dell'indebito, è dei dieci anni, stabiliti dall'art. 2944 c.c. In tal senso Cass n. 4161/2009 secondo cui ciò che si perde a non agire nel termine dei due anni e nelle forme del modulo in discorso è la procedura accelerata, non certo il diritto sostanziale, che perisce col decorso del termine ordinario stabilito dalla legge civile generale.

Va da ultimo notato che la società, successivamente all'esercizio in cui è maturato il credito IVA in discorso, è stata posta in liquidazione e che non avrebbe quindi più potuto svolgere un'attività, da cui possa sorgere un debito da compensare col credito in discorso; onde la necessità che la somma le venga pagata sull'istanza che è stata proposta nei tempi e nelle forme di legge.

La pervicacia con cui l'Amministrazione insiste nel resistere alle legittime istanze della controparte privata comporta la condanna alle spese.

Per Questi Motivi

La Commissione Tributaria Regionale di Milano conferma la sentenza di primo grado e condanna l'appellante Agenzia delle Entrate alle spese, che determina in 500.